



COMUNE di MORETTA
CASA DI RIPOSO “VILLA LORETO”
VIA PALLIERI,15
12033 MORETTA (CN)

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 2

Quesito 1)

Si chiede conferma che in caso di partecipazione di Consorzi di Cooperative di cui all' art.45 comma 2 lettera b), il requisito relativo al possesso della certificazione di Sicurezza Alimentare (ISO 22000) sia assolto se posseduto esclusivamente dalla consorziata esecutrice del servizio di ristorazione.

Risposta 1)

Si conferma che, in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cooperative di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, il requisito relativo al possesso della certificazione di sicurezza alimentare (ISO 22000) è assolto se posseduto anche solo dalla consorziata esecutrice del servizio di ristorazione.

Infatti, l'art. 6.5 del Disciplinare di gara prevede che:

“I requisiti relativi alle certificazioni del sistema gestionale richieste UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 22000 sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio esecutore e/o alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;*
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione”.*

Quesito 2)

Si chiede conferma che il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274-fascia di classificazione b) volume d'affari fino a ?206.583,00, in caso di partecipazione di Consorzi di Cooperative di cui all' art.45 comma 2 lettera b), sia assolto se posseduto esclusivamente dalla consorziata esecutrice del servizio di pulizia

Risposta 2)

Si conferma che il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ex DM 274/1997 per la fascia di classificazione b), in caso di partecipazione di consorzi di cooperative di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, è assolto se posseduto anche esclusivamente dalla consorziata esecutrice del servizio di pulizia.

Infatti, l'art. 6.5, comma 2 del Disciplinare di gara stabilisce che *“I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e/o dalle consorziate indicate come esecutrici”.*